


COMUNE DI LOTZORAI
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 10/2019

OGGETTO: Taglio erba e pulizia terreni, pulizia su fossi e/o canali di scolo su aree private. Anno 2019

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- Che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- Che pervengono agli uffici comunali segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- Che la Provincia di Nuoro Zona omogenea dell'Ogliastra, per la prevenzione e lotta contro insetti nocivi, zanzare, zecche ecc. ha richiesto che vengano intraprese azioni ed accorgimenti finalizzati al contenimento della diffusione e della proliferazione delle infestazioni di tali insetti, significando che la presenza di terreni incolti o lotti interclusi non abitati, confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, insetti ed altri animali potenzialmente nocivi;
- Che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;

CONSIDERATO pertanto:

- che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all'intero territorio comunale;
- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;

TENUTO CONTO altresì che, nelle date 26 e 26 maggio 2019, nel nostro Comune, si terrà la manifestazione "*Cortiggias de Lotzorai*" e sarebbe auspicabile provvedere alla pulizia di tutti i cortili e terreni per dare un'immagine di decoro e lustro del nostro paese in questa circostanza;

VISTO l'art. 32 della Legge n° 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

TENUTO CONTO inoltre che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n° 241/1990;

VISTO l'art. 7 bis del DLgs n° 267/2000 e ss. mm. ed ii. in tema di sanzioni amministrative;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 17/05/2002, che individua il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali;

ORDINA

1. alla generalità dei proprietari e/o affittuari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni incolti o inedificati e delle aree libere ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati, anche se in immediata periferia e nelle zone costiere turistiche, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- a) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati o comunque confinanti con unità residenziali;
 - b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati o comunque confinanti con unità abitative;
 - c) profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali impedendo così il ristagno di liquami che favoriscono il proliferare di insetti nocivi;
2. ai proprietari e/o agli affittuari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiali di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;
3. che tali operazioni dovranno essere comunque tutte effettuate **PERENTORIAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 23 MAGGIO 2019** e ripetute ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi **FINO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2019**, ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di seguito indicate;

DISPONE

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito secondo normativa.

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a chiunque altro spetti, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto, nei termini da esso previsti;

All'Ufficio Tecnico Comunale la procedura relativa all'esecuzione d'ufficio della pulizia ed al ristoro delle spese nel caso di inadempienza dei proprietari;

INFORMA

- Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle Ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs n° 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 103,00 ed in caso di recidiva € 200,00 in applicazione della Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 17/05/2002, che individua il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n° 1034 oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199;


DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- Sia data massima pubblicità a tutti i cittadini facendo ricorso a vari mezzi di diffusione per la più ampia divulgazione possibile;
- Sia trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico, al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria Navarrese, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. di Lanusei.

Resp. Uff. P.L.

Merèu Maria Laura



IL SINDACO

(Dott. Antonello Rubiu)

